

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI.**

RICORSO

Nell'interesse della dott.ssa **Elena Quarta**, nata il 05/01/1980 a Napoli e ivi residente alla Via Orazio n. 70 (C.F.: QRTLNE80A45F839B), rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D), con il quale elett.te domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n. 23 (Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081/19020072)

CONTRO

- **La Regione Campania**, in persona del legale rapp.te il Presidente *p.t.*;

A) AI SENSI DELL'ART. 29 C.P.A.: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA E PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE

CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.

- 1) Della comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2021 dalla Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania e della "Scheda istruttoria – Riepilogo" allegata, con le quali sono state rigettate le istanze di revisione della graduatoria finale di merito impugnata sub 3) presentate dalla dott.ssa Quarta in data 15/10/2021 e in data 18/11/2021, confermando l'assegnazione di soli 2,00 punti anziché 4,00 per il titolo di studio;
- 2) Del Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania con il quale, previa rettifica del Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021, è stata approvata in via definitiva la "*graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego"*", in parte qua;
- 3) Della "*graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego"*" - allegata al Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 - nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un

punteggio complessivo pari a 57,60 anziché 59,70 (di cui 2,00 anziché 4,00 per il titolo di studio) e la stessa risulta collocata nella posizione n. 245 anziché nella posizione n. 112, oltre che nella parte in cui sono stati assegnati i punteggi per i titoli ai candidati collocati in posizione *potiore* senza preventivamente provvedere alle verifiche di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 nei loro confronti;

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento: a) al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021 e alla graduatoria finale di merito con esso approvata, *in parte qua*, nonché b) a tutti i verbali e agli atti istruttori della commissione di esame, *in parte qua* e c) all'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella parte in cui ha previsto per i giorni 2 e 3 dicembre la convocazione dei vincitori del concorso *de quo* – tra i quali non figura la ricorrente - per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la conseguente immissione in servizio.

B) AI SENSI DELL'ART. 31 C.P.A. PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA'

1) Della inerzia dell'Amministrazione Regionale rispetto agli adempimenti richiesti con l'atto stragiudiziale di diffida del 18/10/2021 e in ogni caso all'obbligo di effettuare le verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitivamente approvata con il Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania.

E

Per la conseguente assegnazione di un termine per provvedere, con nomina di un Commissario ad Acta per la ipotesi di ulteriore inerzia.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, di “*Funzionario Policy Regionali – Centri per l'impiego*”, di cui n. 29 riservati al personale della Giunta Regionale della Campania, indetto con il Decreto Dirigenziale del Direttore Generale

per le Risorse Umane n. 87 del 4/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 98 del 13/12/2019, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Giova precisare che all'atto della compilazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso tramite la piattaforma personale fornita dal sito internet della Regione Campania la ricorrente appurava che tra i titoli di Laurea presenti all'interno dell'elenco già predisposto e **in alcun modo editabile**, non vi era **l'unico** titolo di Laurea in suo possesso e precisamente la Laurea di vecchio ordinamento "*Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari*", ragione per la quale indicava il titolo che le sembrava più simile al proprio ovvero "*L33 – Scienze Economiche*" incorrendo così in un **evidente** errore, essendo il predetto Corso di Laurea "*L33*" un corso di tipo triennale, laddove la ricorrente possiede invece **esclusivamente** un titolo di Laurea di tipo "*Vecchio Ordinamento*" e, dunque, di tipo specialistico.

All'esito delle due prove di esame sostenute dalla ricorrente e della valutazione dei titoli curriculari, la commissione di esame ha attribuito alla dott.ssa Quarta un punteggio complessivo pari a 57,60, **di cui 2,00 soli punti per i titoli**.

In virtù del suddetto punteggio la ricorrente è stata quindi collocata dapprima al 225esimo posto della graduatoria approvata con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/10/2021 e successivamente nella posizione n. 245 della graduatoria finale approvata con Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Giunta Regionale della Campania con la quale sono stati altresì rettificati i Decreti Dirigenziali n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021, in posizione non utile per l'assunzione.

Già in punto di fatto va rilevato che a norma del capo A) dell'art. 9 del bando di concorso, per quel che qui interessa, ai candidati spettavano n. 2,00 punti per un punteggio di laurea ricompreso tra 96/110 e 104/110 e n. 2,00 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento.

Avendo la ricorrente conseguito in data 19/07/2005 **con votazione 99/110** il diploma di Laurea vecchio ordinamento in "*Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari*" presso la Università degli Studi di Napoli Parthenope, le sarebbero dunque spettati **n. 4,00 punti anziché 2,00 per i titoli posseduti, per un totale di 59,60 punti anziché 57,60**.

Se infatti le fosse stato assegnato il suddetto punteggio pari a 59,60 – si ribadisce corrispondente all'**unico** titolo effettivamente posseduto - la ricorrente si sarebbe collocata al 112esimo posto della graduatoria finale di merito approvata con D.D. n. 98/2021, **in posizione utile per l'assunzione.**

Per tale ragione, in data 15/10/2021 la Dott.ssa Quarta segnalava l'errore commesso, chiedendo la rettifica della graduatoria approvata dalla Amministrazione Regionale con la attribuzione degli ulteriori 2,00 punti per l'**unico** titolo di studio effettivamente posseduto e regolarmente dichiarato all'atto della presentazione della istanza di partecipazione.

Constatando che l'erronea attribuzione del punteggio per il titolo di studio era scaturita dalla mancata verifica del suddetto elemento curricolare, in data 18/10/2021 la ricorrente trasmetteva apposito atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il quale la stessa evidenziava che la P.A. intimata aveva omesso di espletare il procedimento di verifica di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, che avrebbe dovuto invece svolgere al fine di verificare i titoli effettivamente posseduti da tutti i candidati del suddetto concorso.

Il fatto che l'Amministrazione non avesse azionato il procedimento di verifica dei titoli ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 emerge dalla piana lettura della graduatoria finale approvata con D.D. n. 98/2021, posto che se gli Uffici Regionali avessero svolto le predette verifiche **non avrebbero potuto mancare di rilevare che l'unico titolo di studio posseduto dalla ricorrente corrispondeva al diploma di laurea vecchio ordinamento**, per il quale il bando di concorso prevedeva l'assegnazione **di ulteriori 2,00 punti oltre il punteggio per il voto di laurea.**

Pertanto, con il suddetto atto stragiudiziale del 18/10/2021 la ricorrente diffidava "La Regione Campania, e per essa il Direttore Generale del Personale:

1) a dare corso al procedimento di verifica di cui all'art. 71 D.P.R. di verifica dei titoli effettivamente posseduti da tutti i candidati al concorso de quo, attribuendo, all'esito, a tutti i candidati il punteggio effettivamente spettante per i titoli di studio da ciascuno posseduti, e in particolare alla dott.ssa Quarta il punteggio di 4,00 anziché 2,00 per i

titoli, per complessivi 59,60 punti in luogo dei 57,60 attualmente erroneamente assegnabile;

2) all'esito, a rideterminare in via consequenziale la graduatoria finale approvata con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/10/2021 e rettificata con il D.D. n. 86 del 15/10/2021, collocando la istante nella 95esima posizione e/o nella posizione che risulterà spettante in virtù del punteggio assegnato", assegnando per provvedere il termine di 15 giorni.

Per l'effetto della rettifica del D.D. n. 85/2021 e del D.D. n. 86/2021 giusta Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021, la ricorrente è a oggi collocata nella 245esima posizione della graduatoria finale anziché nella 112esima che effettivamente le spetterebbe.

Successivamente alla presentazione dell'atto di diffida, in data 26/11/2021 la Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania trasmetteva a mezzo pec una comunicazione con la quale, a seguito di una serie di osservazioni del tutto inconferenti, di fatto confermava la graduatoria definitiva approvata con il D.D. n. 98 del 22/11/2021 che vedeva la ricorrente collocata in posizione non utile.

Alla suddetta comunicazione era inoltre allegata una "Scheda istruttoria – Riepilogo" relativa alle istanze presentate dalla ricorrente, nella quale si precisava che "*La contestazione è relativa all'indicatore A2 a cui è stato assegnato 0 punti. Dal controllo si rileva che la candidata ha erroneamente, in fase di domanda, segnalato il titolo di studi L-33 Scienze economiche, che corrisponde ad una laurea trimestrale del nuovo ordinamento universitario. Secondo l'istanza, avrebbe invece dovuto segnalare la laurea di vecchio ordinamento con DL. L'errore non è evincibile in ragione dell'anno di conseguimento del titolo e non scusabile. Non vi sono titoli di preferenza indicati in domanda*"

Per le date del 2 e 3 dicembre 2021 è prevista la sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei vincitori e la relativa immissione in servizio, con la conseguenza che qualora i provvedimenti impugnati non venissero sospesi si determinerebbe la vanificazione della presente iniziativa processuale, quantomeno relativamente alla istanza cautelare.

In particolare, la candidata Carmela Mele, ultima in graduatoria tra i vincitori non riservisti, è stata convocata per il 3/12/2021.

Di qui l'interesse della ricorrente all'accoglimento del presente gravame, previa sospensiva e previa concessioni delle misure cautelari *inaudita altera parte*, alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

A) SULLA ISTANZA EX ART. 29 C.P.A..

I. SUI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SUB 1).

1) VIOLAZIONE ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ.

I. Del tutto illegittimamente con la comunicazione della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2021 e la allegata “Scheda istruttoria – Riepilogo” sono state implicitamente rigettate le istanze formulate dalla ricorrente con l’atto stragiudiziale di diffida del 18/10/2021.

La predetta istanza era stata formulata al fine di ottenere le verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 poiché la ricorrente aveva appurato che la graduatoria del concorso cui ha partecipato era stata stilata senza la necessaria verifica preliminare prevista dell’art 71 del D.P.R. 445/2000, a mente del quale che *“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.*

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero

richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta

della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.

Nel caso di specie il suddetto procedimento non è stato espletato dagli Uffici competenti, come emerge chiaramente dalla piana lettura della graduatoria finale approvata con D.D. n. 98/2021, posto che se gli Uffici Regionali avessero svolto le predette verifiche **non avrebbero potuto mancare di rilevare che l'unico titolo di studio posseduto dalla ricorrente è un diploma di laurea vecchio ordinamento**, per il quale il bando di concorso prevede l'assegnazione **di ulteriori 2,00 punti oltre il punteggio per il voto di laurea**.

Di qui la necessità per la ricorrente di trasmettere in data 18/10/2021 apposito atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il quale la stessa evidenziava che la P.A. intimata aveva ommesso di espletare il procedimento di verifica di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, che avrebbe dovuto invece svolgere al fine di verificare i titoli effettivamente posseduti dai candidati del suddetto concorso.

Del tutto illegittimamente nella comunicazione del 26/11/2021 l'Amministrazione intimata omette perfino di menzionare la istanza finalizzata a ottenere la verifica dei

titoli richiesti presentata dalla ricorrente, la cui reiezione non risulta pertanto supportata alcuna motivazione.

Di qui la insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento.

Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, *in parte qua*, previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari ex art. 56 c.p.a..

2) VIOLAZIONE ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ - SVIAMENTO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ.

Ferma l'assorbenza di quanto innanzi, va in ogni caso evidenziata la illegittimità dei provvedimenti impugnati sub 1) relativamente alla reiezione della istanza di rettifica presentata dalla ricorrente in data 15/10/2021.

E infatti, come evidenziato nell'atto stragiudiziale di premessa, è documentato *per tabulas* che il punteggio assegnato alla ricorrente non corrisponda all'unico titolo di Laurea effettivamente posseduto.

Vero è che ciò scaturisce da un errore commesso dalla stessa ricorrente nell'atto della compilazione della domanda di partecipazione attraverso il format della piattaforma istituita, ma si tratta di un errore certamente emendabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, posto che la ricorrente in realtà **non ha ommesso di indicare** il titolo di studio posseduto ma ha commesso **un errore nella sua esatta indicazione**.

Infatti all'atto della compilazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso tramite la piattaforma personale fornita dal sito internet della Regione Campania, la ricorrente aveva appurato che tra i titoli di Laurea presenti all'interno dell'elenco già predisposto e in alcun modo editabile, non vi era il titolo di Laurea in suo possesso e precisamente la Laurea di tipo “*Vecchio Ordinamento*” in “*Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari*”, ragione per la quale aveva indicato il titolo che le sembrava più simile al proprio, ovvero “*L33 – Scienze Economiche*”, incorrendo così in un **evidente** errore, essendo il predetto Corso di Laurea “*L33*” un corso di tipo

triennale, laddove la ricorrente possiede invece **esclusivamente** un titolo di Laurea di tipo “*Vecchio Ordinamento*” e, dunque, di tipo specialistico.

È evidente dunque che non risponda al vero l’affermazione riportata nella scheda istruttoria allegata alla pec del 26/11/2021 secondo cui “*L’errore non è evincibile in ragione dell’anno di conseguimento del titolo e non scusabile. Non vi sono titoli di preferenza indicati in domanda*”.

L’errore commesso dalla ricorrente era infatti assolutamente riconoscibile, avendo la dott.ssa Quarta conseguito un **unico** titolo di Laurea, e precisamente la Laurea di tipo “*Vecchio Ordinamento “Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari*” per la quale le sarebbe spettato l’ulteriore punteggio di due punti erroneamente non attribuitole da parte della Amministrazione intimata.

Ne consegue la doverosità da parte della Regione Campania della correzione dell’errore in sede di verifica dei requisiti.

In una fattispecie quasi identica è stato chiarito che “**l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale.**

14.4 Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell’Amministrazione di svolgere un’attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

14.5 Peraltro, la ricorrente con le proprie istanze e segnalazioni ha espressamente rappresentato di essere incorsa nel suddetto errore materiale, fornendo all’Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche, con conseguente ammissione alle prove di concorso.

14.6 Ciò detto, occorre anche ricordare che, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n.144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Inoltre, come già affermato da questa stessa Sezione in riferimento a controversie analoghe a quella oggi in esame, “in caso di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del “form” predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all'esame – della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.)” (cfr. T.A.R. Veneto, n.144/2017 cit.)”, (cfr. T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. I, sent. n. 465/2019).

Nel caso di specie, si ribadisce, è mancata qualsiasi attività istruttoria da parte degli Uffici comunali in ordine ai titoli curriculari della ricorrente.

Se tale verifica fosse avvenuta, la commissione di esame non avrebbe infatti potuto omettere di verificare che l'unico titolo di laurea posseduto dalla ricorrente era una laurea “Vecchio ordinamento” per la quale la dott.ssa Quarta avrebbe avuto titolo alla assegnazione degli ulteriori 2,00 punti illegittimamente non attribuitile.

Ne discende la illegittimità dei provvedimenti impugnati, che vanno pertanto annullati previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari ex art. 56 c.p.a., con conseguente accoglimento del presente gravame.

*** **

II. SUI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SUB 2), 3) E 4).

1) VIOLAZIONE ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ.

Del pari illegittima è la graduatoria finale approvata con il D.D. n. 98 del 22/11/2021 poiché non è stata preceduta da una verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

Invero, se la suddetta verifica avesse avuto luogo, gli Uffici Regionali **non avrebbero potuto mancare di rilevare che il titolo di studio posseduto dalla ricorrente corrispondeva al diploma di laurea vecchio ordinamento**, per il quale il bando di concorso prevedeva l'assegnazione **di ulteriori 2,00 punti oltre il punteggio per il voto di laurea e dunque non avrebbero potuto mancare di assegnarle il punteggio corretto sul base del titolo di Laurea effettivamente posseduto**.

Si ribadisce al riguardo che l'**unico** titolo di Laurea posseduto dalla ricorrente è la Laurea di tipo “Vecchio Ordinamento “*Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari*” per la quale le sarebbe spettato l'ulteriore punteggio di due punti erroneamente non attribuite da parte della Amministrazione intimata.

Di qui quindi la rilevanza del vizio censurato con il presente mezzo, consistente nel mancato espletamento delle verifiche ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, preliminarmente all'approvazione della graduatoria definitiva.

2) VIOLAZIONE ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ.

Il vizio denunziato con il motivo che precede inficia la graduatoria impugnata anche sotto ulteriore profilo.

Come evidenziato in punto di fatto, anche per gli altri concorrenti gli Uffici regionali hanno ommesso l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000.

Tale omissione ha determinato la attribuzione di punteggi anche in assenza dei relativi requisiti, il che ha penalizzato ulteriormente la ricorrente rispetto ad altri candidati che si sono visti attribuire punteggi che in realtà non spettavano.

Si insiste pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, all'annullamento dei provvedimenti impugnati, *in parte qua*.

1) SULLA ISTANZA EX ART. 31 DEL C.P.A..

1.A) SULL'OBBLIGO DELLA REGIONE CAMPANIA DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON L'ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DEL 18/10/2021 MEDIANTE LA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPLICITO – VIOLAZIONE ART. 2 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ.

Ferma l'assorbente di quanto innanzi si evidenzia la assoluta illegittimità del comportamento serbato dall'Amministrazione intimata per non avere quest'ultima riscontrato l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora trasmesso dalla ricorrente in data 18/10/2021.

Con tale atto la dott.ssa Quarta ha diffidato la Regione Campania, e per essa il Direttore Generale del Personale a dare corso al procedimento di verifica di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 dei titoli effettivamente posseduti da tutti i candidati al concorso *de quo*, attribuendole, all'esito il punteggio di 4,00 anziché 2,00 per i titoli di studio, per complessivi 59,60 punti in luogo dei 57,60 attualmente erroneamente assegnate, nonché all'esito a rideterminare in via consequenziale la graduatoria finale collocandola nella posizione che le risulterà spettante in virtù del punteggio assegnato.

Risulta dunque assolutamente illegittima la inerzia della P.A. intimata relativamente all'obbligo di concludere il procedimento avviato dalla ricorrente con l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 18/10/2021 attraverso la adozione di un provvedimento espresso, palesandosi tale comportamento inerte come evidentemente violativo del generale obbligo sancito dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.

La predetta norma prevede che *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*.

Invero, la presentazione da parte della ricorrente della istanza per l'attivazione di una certa procedura realizza nei confronti dell'Amministrazione una situazione di obbligo di adozione di un provvedimento espresso a seguito della diffida presentata, atteso che in linea generale non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato cittadino al rispetto del principio per cui il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento esplicito, ciò proprio ai sensi del citato art. 2 della L. n. 241/1990.

Sul punto Codesto Spett.le Tribunale ha chiarito che *“La tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione trova infatti il suo fondamento sostanziale nell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Sul piano sostanziale, l'inerzia dell'Amministrazione e l'omessa emanazione del provvedimento finale, in tanto rileva quale silenzio rifiuto, in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico ... omississ ... In tale prospettiva è configurabile il dovere delle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso "nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio", ragion per cui intanto si può considerare illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di un privato in quanto questa sia vincolata a pronunciarsi entro un termine prescritto dalla legge, da un regolamento o da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall'ordinamento”*, (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, Sent. n. 441/2020 del 30/01/2020).

Nel caso di specie, si ribadisce, l'Amministrazione intimata non ha mai riscontrato le istanze formulate dalla ricorrente con l'atto di diffida del 18/10/2021, dal che discende inconfutabilmente la piena ammissibilità del ricorso introduttivo, finalizzato anche a ottenere la declaratoria della illegittimità del silenzio della Regione Campania e il conseguente ordine rivolto a quest'ultima di riscontrare le richieste formulate dalla ricorrente.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Vogliano l'Ecc.mo Collegio adito e/o l'Ill.mo Sig. Presidente, ordinare con proprio provvedimento alla Regione intimata il deposito in giudizio di tutti gli atti del procedimento conclusosi con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento ai verbali e agli altri atti istruttori della Commissione di esame e alle eventuali verifiche effettuate dagli Uffici regionali ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 relativamente ai titoli curriculari il cui possesso è stato dichiarato dai candidati all'atto della partecipazione al concorso *de quo*.

ISTANZA CAUTELARE

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi di gravame.

Parimenti sussistente è il requisito del *periculum in mora*, attesa la evidenza della gravità e della irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente verrebbe a patire in caso di permanente efficacia dei provvedimenti gravati.

Si evidenzia al riguardo che con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania è stata prevista per i giorni 2 e 3 dicembre la convocazione dei vincitori del concorso *de quo* per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la conseguente immissione in servizio.

In particolare, la candidata Carmela Mele, ultima in graduatoria tra i vincitori non riservisti, è stata convocata per il 3/12/2021.

Ne consegue che qualora i provvedimenti impugnati non venissero sospesi la ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di conseguire l'assunzione sperata, il che le arrecherebbe un pregiudizio irrisarcibile, attesa la natura esistenziale dell'interesse

Avv. Andrea Orefice
Viale Gramsci n. 23 - 80122 - Napoli
C.so Umberto I n. 518 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081/5223698 – Fax 081/19020072
pec: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it

inciso, connesso alla aspirazione dell'individuo alla realizzazione di sé attraverso la giusta collocazione lavorativa.

Di qui la necessità di una misura cautelare che sospenda gli effetti del provvedimento impugnato ai fini della conservazione della *res controversa adhuc integra* fino alla definizione nel merito del presente giudizio.

P.Q.M.

Previa sospensiva, e previa adozione di misure cautelari *ante causam* ex art. 56 c.p.a., si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Conseguenze di legge in ordine alle spese, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.

In applicazione degli obblighi di legge si dichiara che il presente giudizio è assoggettato al versamento di contributo unificato in misura di € 650,00.

Napoli, 30/11/2021

Avv. Andrea Orefice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL'ECC.MO TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI**

ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D), procuratore e difensore della dott.ssa **Elena Quarta**, nata il 05/01/1980 a Napoli e ivi residente alla Via Orazio n. 70 (C.F.: QRTLNE80A45F839B), con la quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it e presso il domicilio fisico in Napoli al Viale Gramsci n. 23, come da procura in calce al ricorso che precede

PREMESSO CHE

- con il ricorso che precede è stato richiesto l'annullamento, previa sospensiva:

1) Della comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2021 dalla Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania e della “Scheda istruttoria – Riepilogo” allegata, con le quali sono state rigettate le istanze di revisione della graduatoria finale di merito impugnata sub 3) presentate dalla dott.ssa Quarta in data 15/10/2021 e in data 18/11/2021, confermando l'assegnazione di soli 2,00 punti anziché 4,00 per il titolo di studio;

2) Del Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania con il quale, previa rettifica del Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021, è stata approvata in via definitiva la “*graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego”*”, in parte qua;

3) Della “*graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego”*” - allegata al Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 - nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 57,60 anziché 59,70 (di cui 2,00 anziché 4,00 per il titolo di studio) e la stessa risulta collocata nella posizione n. 245 anziché nella posizione n. 112, oltre che nella parte in cui sono stati assegnati i punteggi per i titoli ai candidati

collocati in posizione *potiore* senza preventivamente provvedere alle verifiche di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 nei loro confronti;

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento: a) al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021 e alla graduatoria finale di merito con esso approvata, *in parte qua*, nonché b) a tutti i verbali e agli atti istruttori della commissione di esame, *in parte qua* e c) all'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella parte in cui ha previsto per i giorni 2 e 3 dicembre la convocazione dei vincitori del concorso *de quo* – tra i quali non figura la ricorrente - per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la conseguente immissione in servizio.

RILEVATO CHE

- gli atti gravati risultano palesemente illegittimi poiché adottati in violazione e falsa applicazione degli artt. 71 D.P.R. n. 445/2000, 97 Cost., artt. 1, 2 e 3 L. n. 241/1990, nonché per difetto di motivazione e difetto di istruttoria e per illogicità, così come più diffusamente evidenziato nel ricorso che precede.;

CONSIDERATO CHE

- i vincitori dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'impiego codici D-FPI, D-FCI, D-FPD, D-FSI e C-IST, sono stati convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei giorni 02/12/2021 e 03/12/2021;

- in particolare, la candidata Carmela Mele, ultima in graduatoria tra i vincitori non riservisti, è stata convocata per il 3/12/2021.

- la gravità e la imminenza dei pregiudizi indicati non consente di attendere la prima camera di consiglio utile ai fini della trattazione della istanza cautelare formulata in via incidentale al ricorso introduttivo nella prima camera di consiglio utile, ai sensi dell'art. 54 cpa;

- si impone pertanto - ai fini della conservazione della *res controversa adhuc* integra fino alla decisione della istanza cautelare - la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati con provvedimento monocratico *ante causam*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. fino alla prima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione

Avv. Andrea Orefice
Viale Gramsci n. 23 - 80122 - Napoli
C.so Umberto I n. 518 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081/5223698 – Fax 081/19020072
pec: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it

collegiale della istanza cautelare *ex art. 54 c.p.a.* formulata in calce al ricorso che precede.

Tanto premesso, rilevato e considerato, lo istante, *ut supra* formula alla S.V. Ill.ma

ISTANZA

Affinché voglia disporre la sospensione immediata dei provvedimenti impugnati con il ricorso che precede fino alla prima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.*, e/o comunque adottare ogni altra misura idonea alla conservazione della *res controversa adhuc* integra fino alla suddetta udienza.

Napoli, 30/11/2021

Avv. Andrea Orefice

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/12, io sottoscritto avv. Andrea Orefice attesto che il presente atto è copia informatica di documento informatico conforme all'originale in pdf nativo in mio possesso, da cui è stata estratta.

Napoli, 30/11/2021

F.to digitalmente

Avv. Andrea Orefice